

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 5

(Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

1. È istituita, presso il Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per la verifica dell'attuazione della presente legge e delle problematiche del settore e per esprimere parere consultivo sui regolamenti predisposti dai Comuni sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale ai trasporti, Presidente;

b) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, Vicepresidente;

c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, designato congiuntamente;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;

g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;

h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;

i) da un rappresentante dell'associazione degli utenti;

l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti pubblici locali con qualifica non inferiore a segretario.